



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
- VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”, ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
- VISTO** l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione – Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò escludendo che dette Province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;
- VISTA** la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con osservazioni dell’Ufficio legislativo dell’Economia e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ivi riportate, in cui si dispone che la tabella che individua l’importo assegnato a ciascuna Regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alla Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del



citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;

- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2020 che stabiliva il riparto tra le Regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2020, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,90 e di euro 29,50 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2020;
- RITENUTO** di provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2021 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2021 tra le Regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2020 e comunicato dal Ministero dell'Interno con nota n. 0001145 dell' 11/01/2021;
- VISTA** la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020, che prevede per l'anno 2021 un tasso di inflazione programmata pari all' 0,5 %;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" adottato ai sensi dell'articolo 4 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n. 97;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata



nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023", pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTO lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, PG 2 ,n per l'anno 2021 pari ad euro 1.431.793,00

DECRETA

Art. 1

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2021, il rimborso rispettivamente di euro 10,95 ed euro 29,65 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.
2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2021, euro 477.264 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.529 alle emittenti televisive locali;
3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2021 come segue:



<i>Calcolo oneri 2021 rimborsabili</i>	<i>Quota emittenti radiofoniche</i>	<i>Quota emittenti televisive</i>	<i>TOTALE</i>
ABRUZZO	11.291	22.581	33.872
BASILICATA	5.351	10.703	16.054
CALABRIA	17.683	35.365	53.048
CAMPANIA	46.666	93.333	139.999
EMILIA ROMAGNA	32.744	65.488	98.232
FRIULI VEN. GIULIA	10.344	20.688	31.033
LAZIO	44.673	89.346	134.019
LIGURIA	12.535	25.070	37.605
LOMBARDIA	74.296	148.591	222.887
MARCHE	12.227	24.454	36.680
MOLISE	3.080	6.161	9.241
PIEMONTE	33.727	67.455	101.182
PROV. DI BOLZANO	4.027	8.053	12.080
PROV. DI TRENTO	4.397	8.795	13.192
PUGLIA	33.314	66.628	99.942
SARDEGNA	13.672	27.345	41.017
SICILIA	43.400	86.801	130.201
TOSCANA	27.877	55.753	83.630
UMBRIA	6.560	13.119	19.679
VAL D'AOSTA	977	1.953	2.930
VENETO	38.423	76.847	115.270
TOTALI	477.264	954.529	1.431.793

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.mise.gov.it.

**Il Ministro dello Sviluppo
Economico**
Giancarlo Giorgetti

**Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze**
Daniele Franco

Atto registrato alla Corte dei conti in data 1 maggio 2021 al n. 333.